Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Martedì, 24 agosto | Numero 200

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1131 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i RR. decreti 21 novembre 1919, n. 2351; 22 aprile 1920, n. 472; 6 giugno 1920, n. 730;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli organici definitivi degli ufficiali in servizio attivo permanente dei vari corpi della R. marina, sono determinati come segue:

Corpo dello stato maggiore generale

Ufficiali di vascello.

Ammiragli 1.
Vice-ammiragli 7.
Contrammiragli 11.
Sotto-ammiragli 11.
Capitani di vascello 52.
Capitani di fregata 110.
Capitani di corvetta 150.
Tenenti di vascello 430.
Sottotenenti di vascello e guardiamarina 270.
Totale 1042.

Avvertenza.

1ª - In relazione all'art. 7 del R. decreto-legge in data 22 aprile 1920, n. 472, resta stabilito che il numero degli ufficiali ammiragli specialisti di armi navali non può essere superiore a tre, comunque ripartiti tra i gradi di vice ammiraglio, contr'ammiraglio e sotto ammiraglio a seconda delle vicende dell'avanzamento. Però il numero dei vice ammiragli S. A. N. non può essere superiore a uno: quando esiste il vice ammiraglio S. A. N. il quadro organico dei vice ammiragli può essere aumentato di uno, ed allora quello dei contr'ammiragli è diminuito di uno.

Nulla è variato alle aliquote massime di 1|10 pel ruolo organico degli ufficiali superiori S. A. N. complessivamente considerati, e di 1|15 pel ruolo organico dei tenenti di vascello S. A. N. di cui all'articolo 2 del Regio decreto n. 1513 in data 25 agosto 1919.

Quando il numero degli ufficiali superiori S. A. N. è inferiore ai 7|10 del numero stabilito dalla lettera *b)* del R. decreto 25 agosto 1919, n. 1513, il ministro della marina, in deroga dell'art. 4 del decreto stesso, ha facoltà di conferire, con le prescritte norme, la caratteristica S. A. N. a capitani di corvetta naviganti, che ne facciano domanda, fino però a raggiungere il detto limite di 7|10.

Avvertenza.

2ª - Quando il grado di ammiraglio non è ricoperto per effetto di promozione per merito di guerra, oppure l'ammiraglio non ha destinazione di servizio, il numero dei vice ammiragli è accresciuto di uno.

Ufficiali macchinisti.

Tenente generale e maggior generale 1.
Maggior generale 1.
Brigadieri generali 2.
Colonnelli 8.
Tenenti colonnelli 20.
Maggiori 48.
Capitani 160.
Tenenti e sottotenenti 100.
Totale 340.

Avvertenza.

Quando il grado di tenente generale non è coperto, resta scoperto anche il posto di maggior generale ad esso corrispondente: in tal caso il ruolo dei brigadieri generali, oppure il ruolo dei colonnelli, può essere accresciuto di uno.

Corpo del genio navale.

Tenente generale 1.
Maggiori generali 2.
Brigadieri generali 2.
Colonnelli 7.
Tenenti colonnelli 12.
Maggiori 22.
Capitani 56.
Tenenti 16.
Totale 118.

Corpo sanitario.

Maggior generale 1.
Brigadieri generali 2.
Colonnelli 8.
Tenenti colonnelli 24.
Maggiori 48.
Capitani 105.
Tenenti 30.
Totale 218.

Corpo di commissariato militare M.

Maggior generale 1.
Brigadiere generale 1.
Colonnelli 8.
Tenenti colonnelli 22.
Maggiori 44.
Capitani 105.
Tenenti e sottotenenti 40.
Totale 221.

Corpo Reale equipaggi.

Capitani 150.
Tenenti e sottotenenti 200.
Totale 350.

Il presente decreto avrà effetto dalla sua data, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SECHI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1136 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 30 agosto 1919, n. 1712;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro dell'industria e commercio, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 3 del decreto-legge 30 agosto 1919, n. 1712, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione vigila su tutto l'andamento della gestione, delibera sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi del Provveditorato, nonchè su tutte le proposte che debbono essere sottoposte alla decisione dell'Amministrazione centrale.

Sono membri del Consiglio di amministrazione:

il provveditore al porto, che lo presiede;

il sindaco, il presidente della Camera di commercio ed il presidente della Deputazione provinciale di Venezia, i quali potranno farsi rappresentare da chi è normalmente incaricato di sostituirli nelle loro funzioni;

il presidente del Magistrato alle acque od un suo delegato;

il capo compartimento delle ferrovie dello Stato di Venezia, o, come suo delegato, il capo divisione movimento;

il capitano di porto;

un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

il direttore della dogana;

due rappresentanti dei lavoratori del porto, eletti nel modo che sarà stabilito dal regolamento ».

Art. 2.

Agli ultimi due capoversi dell'art. 9 del decreto stesso sono sostituiti i seguenti:

« Per l'esercizio dell'azienda negli anni 1920 e 1921 potranno essere fatte dal ministro dell'industria e commercio, con le modalità da stabilirsi nel regolamento, anticipazioni di fondi fino al limite massimo di sei milioni.

Per colmare le eventuali deficienze di bilancio potrà il Ministero dell'industria e commercio ordinare l'imposizione delle tasse portuali previste dall'art. 11 del decreto legge 9 febbraio 1919, n. 122, entro i limiti e con le modalità stabilite dal decreto stesso. Qualora tale imposizione sia insufficiente, o venga riconosciuta inopportuna, nè possa altrimenti ripararsi alle deficienze, si provvederà a carico del bilancio del Ministero dell'industria e commercio; la relativa spesa, come quelle delle anticipazioni di cui al precedente comma, sarà inscritta in un apposito capitolo il cui stanziamento non potrà annualmente superare sei milioni ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge insieme col decreto-legge 30 agosto 1919, n. 1712.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1185 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 21 marzo 1920, n. 304;

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 472;

Visto il decreto Luogotenenziale 2 aprile 1916, numero 369;

Visti i decreti Luogotenenziali 10 agosto 1916, numero 1031, 15 agosto 1918, n. 1149 e 30 marzo 1919, n. 502;

In modificazione dei precitati ultimi decreti e riconosciuta l'urgenza di provvedimenti diretti alla derequisizione del naviglio mercantile nazionale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria e commercio, di concerto con quelli della marina, della guerra, degli esteri, del tesoro, dell'agricoltura, delle finanze, della giustizia e degli affari del culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutto il naviglio mercantile nazionale, a chiunque appartenga, deve concorrere al trasporto delle merci necessarie alla nazione.

Il Ministero dell'industria e commercio, sentita la Commissione di cui al successivo art. 14, potrà perciò richiedere e stabilire il concorso al trasporto, anche del tonnellaggio finora lasciato libero, escluse però le navi che godono diritto di libertà a termine del decreto Luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 502, o addette a linee stabilite con speciale convenzione.

Art. 2.

Tutti i transatlantici, inscritti su patente di vettori di emigranti, che all'entrata in vigore del presente decreto trovansi nei porti nazionali, sono rilasciati alle Società armatrici od armatori.

Questa disposizione si applica pure ai transatlantici, ugualmente inscritti su patente di vettori, che si trovavano nei porti nazionali al 1° maggio 1920 o che vi giunsero successivamente se in viaggio alla stessa data.

Art. 3.

Le Compagnie nazionali di navigazione, gli armatori e i noleggiatori nazionali, muniti di patente di vettore, hanno l'obbligo di mantenere le linee di navigazione in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ogni eventuale modifica dovrà essere preventivamente autorizzata dal Ministero per l'industria e commercio.

Art. 4.

Le linee di navigazione in esercizio alla data predetta, riconosciute passive dalla Commissione di cui all'art. 14, potranno essere modificate, o soppresse, previ accordi dell'armatore o della Società armatrice col Ministero.

Art. 5.

Qualora in caso di assoluta necessità il Ministero dell'industria e commercio dovesse addivenire alla requisizione di transatlantici, il compenso da corrispondere sarà quello della tabella (allegato A) annessa al decreto n. 502 del 30 marzo 1919, aumentato del 60 0|0. In caso di contestazioni circa la misura del compenso decide la Commissione di cui all'art. 14 e contro le deliberazioni di essa può proporsi ricorso a norma dell'art. 24.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 6.

Il Ministero dell'industria e commercio potrà noleggiare per i viaggi di ritorno ai porti nazionali un terzo delle stive dei transatlantici, sempre quando essi abbiano una portata utile per merci superiore alle 1000 tonnellate. In questo caso il nolo per le merci trasportate sarà corrispondente a quello del libero mercato, diminuito del 15 0|0.

Quando il Ministero dell'industria e commercio intenda valersi della facoltà prevista nel primo comma del presente articolo, ne darà avviso all'armatore almeno trenta giorni prima di quello della partenza del piroscafo dal porto di caricazione.

Art. 7.

Le disposizioni di cui agli articoli dal 2 al 6 incluso del presente decreto sono applicabili fino al 30 giugno 1921.

Art. 8.

All'andata in vigore del presente decreto i piroscafi da carico che si trovano nei porti nazionali saranno rilasciati liberi alle Società armatrici o agli armatori dopo ultimato lo scarico; quelli in viaggio, ad ultimato scarico, dopo il loro arrivo nei porti suddetti.

Art. 9.

Il Ministero dell'industria e commercio ha facoltà di imporre alle Società armatrici o agli armatori l'obbligo di trasportare cereali, combustibili, derrate e qualsiasi altra merce con piroscafi a loro disposizione o nei limiti del tonnellaggio nazionale di loro proprietà.

Le Società armatrici e gli armatori potranno, col consenso del Ministero dell'industria e commercio, consorziarsi per ripartire fra di loro il carico da trasportare in un determinato periodo di tempo.

Gli atti costitutivi del Consorzio sono esenti da tasse di bollo e registro.

Art. 10.

Il nolo da pagarsi per ciascuna tonnellata trasportata (unità di peso o volume) da qualsiasi provenienza sarà ragguagliato al corrispondente nolo libero di mercato internazionale corrente all'atto nel noleggio, diminuito del 35 0|0. Questa diminuzione sarà calcolata sul nolo, netto del prezzo del combustibile per il viaggio relativo al carico.

Le condizioni di trasporto saranno quelle in uso pei vari traffici.

Art. 11.

Se un gruppo di Società o di armatori si consorzino a termine dell'art. 9 del presente decreto per trasportare un determinato numero di tonnellate in un dato periodo, resterà in facoltà dello Stato di diminuire, secondo il suo assoluto criterio, il numero di tonnellate, ferme sempre le condizioni di prezzo di cui all'articolo precedente informando, in questo caso, il Consorzio, con un anticipo non inferiore a trenta giorni, dall'inizio del trasporto stesso.

Art. 12.

Per i trasporti nel Mediterraneo o nel Mar Nero, il Ministero dell'industria e commercio potrà noleggiare i piroscafi anche a tempo (time-charter) corrispondendo il nolo del libero commercio, diminuito del 35 0|0. Questo nolo sarà accertato ogni bimestre dalla Commissione di cui all'art. 14 del presente decreto.

Art. 13.

La facoltà di noleggiare o requisire, a termini del presente decreto, il naviglio mercantile, è esclusivamente riservata al Mini-

stero dell'industria e commercio. Le altre Amministrazioni dello Stato devono rivolgere le richieste di tonnellaggio, per le proprie esigenze, al Ministero dell'industria e commercio (Sottosegretariato di Stato per la marina mercantile e combustibili).

Art. 14.

I noli di mercato, le misure dei compensi di requisizione e le altre condizioni dei contratti di cui al presente decreto sono stabiliti da una Commissione presieduta dal sottosegretario di Stato per la marina mercantile e combustibili, e così composta:

1° il direttore generale dell'esercizio navigazione;

2° il direttore generale della marina mercantile o in sua assenza, il capo dell'Ufficio tecnico della Direzione generale della marina mercantile.

3° un rappresentante della R. Avvocatura erariale;

4° un rappresentante del Ministero del tesoro;

5° un rappresentante del Ministero della marina;

6° un rappresentante della Federazione degli armatori italiani;

7° un rappresentante della Federazione degli armatori liberi;

8° un rappresentante della Federazione degli armatori della Venezia Giulia.

Assiste la Commissione, in qualità di segretario, un funzionario del Sottosegretariato della marina mercantile e combustibili.

In seno alla Commissione è istituita una Giunta, presieduta dal direttore generale per l'esercizio della navigazione e composta dal direttore generale della marina mercantile o, in sua assenza, dal capo dell'Ufficio tecnico della Direzione generale della marina mercantile e da uno dei tre rappresentanti degli armatori, da designarsi dalla Commissione stessa.

È compito della Giunta quello di procedere, qualora l'urgenza lo richieda, alla determinazione dei noli nei casi previsti dal presente decreto. Le quotazioni fatte dalla Giunta devono essere approvate dalla Commissione.

La Commissione può temporaneamente aggregarsi uno o più membri per l'esame di particolari questioni. I membri aggregati non hanno voto deliberativo.

Art. 15.

Con decreto del ministro dell'industria e commercio sarà provveduto alla nomina dei componenti della Commissione di cui all'articolo precedente e a quella del segretario.

La Direzione generale per l'esercizio della navigazione dovrà provvedere per la costituzione dell'Ufficio di segreteria.

Art. 16.

La Commissione dovrà adunarsi almeno una volta al mese ed in ogni caso sempre quando il Ministero lo ritenga opportuno o creda di aderire ad eventuali domande degli armatori.

In ciascuna seduta saranno accertati i noli in conformità degli articoli 6, 10 e 12 per i contratti stipulati precedentemente ad essa, con riguardo alle date e alle condizioni del contratto di noleggio.

Art. 17.

Alla Commissione di cui all'art. 14 sono pure demandate tutte le funzioni della Commissione di requisizione delle navi mercantili istituita col R. decreto 21 gennaio 1915, n. 29, convertito in legge con la legge 25 marzo 1917, n. 472, la quale è pertanto soppressa.

Art. 18.

Saranno sottoposte al parere della Commissione istituita con l'articolo 14 le domande per l'esecuzione di speciali viaggi o per noleggi di piroscafi di bandiera estera per conto dello Stato ed ogni altra questione relativa all'applicazione del presente decreto.

Art. 19.

In caso di inadempienza da parte degli armatori o delle Società di navigazione degli impegni assunti, il Ministero dell'industria e commercio può requisire i piroscafi corrispondendo, dal giorno in cui la requisizione viene effettuata, il compenso di cui alle tabelle annesse al decreto n. 502 del 30 marzo 1919, aumentato del 30 0|0. La requisizione in questo caso avrà luogo in qualsiasi porto in cui trovasi il piroscafo.

Art. 20.

I piroscafi, sia transatlantici, sia da carico, sia misti ed i velieri che non vengano in alcun modo impegnati dal Ministero dell'industria e commercio, sono liberi all'esercizio restando abrogate le disposizioni degli articoli 2 a 6 del decreto Luogotenenziale 2 aprile 1916, n. 369.

Art. 21.

In relazione all'attuale situazione di fatto, il ministro dell'industria e commercio ha facoltà di mantenere, per il periodo di durata che riterrà opportuno, la requisizione dei piroscafi da carico, da passeggieri e misti, adibiti a linee di navigazione, esercitate in base ad accordi speciali vigenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, corrispondendo i compensi della tabella annessa al decreto stesso, vista, d'ordine Nostro, dal ministro dell'industria e commercio.

Art. 22.

Per i piroscafi da passeggieri, misti e da carico, verrà corrisposto dal 1° luglio 1919 al 31 dicembre stesso anno, un aumento del 30 0|0 sui rispettivi compensi di requisizione e del 60 0|0 dal 1° gennaio 1920.

Art. 23.

Tutte le controversie che potessero sorgere nell'applicazione del presente decreto sono decise dalla Commissione arbitrale istituita col decreto Luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 844.

Art. 24.

Fermo restando il disposto dell'art. 7, le disposizioni del presente decreto avranno vigore a tutto il 31 dicembre 1921.

Art. 25.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nel bilancio del Ministero dell'industria e commercio le variazioni occorrenti in dipendenza del presente decreto.

Art. 26.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — SECHI — BONOMI — SFORZA — MEDA — MICHELI — TEDESCO — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Tabella dei compensi di requisizione.

(Art. 21).

1°. — *Piroscafi da carico.*

	Compensi per viaggi in Mediterraneo Lire	Quota di deduzione Lire	Compensi per viaggi oltre Gibilterra e Perim Lire	Quota di deduzione Lire
Piroscafi fino a 100 tonn. di S. L.	96 00	0 05		
» » 200 » »	91 00	0 05		
» » 300 » »	86 00	0 045		
» » 400 » »	81 50	0 045		
» » 500 » »	77 00	0 040		
» » 600 » »	73 00	0 040		
» » 700 » »	69 00	0 035		
» » 800 » »	65 50	0 035		
» » 900 » »	62 00	0 030		
» » 1000 » »	59 00	0 025		
» » 1100 » »	56 50	0 020		
» » 1200 » »	54 50	0 020		
» » 1300 » »	52 50	0 015		
» » 1400 » »	51 00	0 010		
Piroscafi fino a 1500 tonn. di S. L.	50 00	0 010	52 00	0 010
» » 1600 » »	49 00	0 010	51 00	0 010
» » 1700 » »	48 00	0 010	50 00	0 010
» » 1800 » »	47 00	0 010	49 00	0 010
» » 1900 » »	46 00	0 008	48 00	0 008
» » 2000 » »	45 20	0 008	47 20	0 008
» » 2100 » »	44 40	0 008	46 40	0 008
» » 2200 » »	43 60	0 008	45 60	0 008
» » 2300 » »	42 80	0 004	44 80	0 004
» » 2400 » »	42 40	0 004	44 40	0 004
» » 2500 » »	42 00	0 0015	44 00	0 0015
» » 3000 » »	41 25	0 0015	43 25	0 0015
» » 3500 » »	40 50	0 0015	42 50	0 0015
» » 4000 » »	39 75	0 0015	41 75	0 0015
» » 4500 » »	39 00	0 001	41 00	0 001
» » 5000 » »	38 50	0 001	40 50	0 001
» oltre 5000 » »	38 00		40 00	

N. B. — Per i piroscafi di tonnellaggio di stazza lorda compresi **fra i due limiti**, si diminuisce il compenso del limite inferiore di **una** quantità equivalente al prodotto della quota di diminuzione in**dicata fra** i limiti per il numero di tonnellate superante il limite **inferiore.**

***Esempio*: Per un piroscafo di 2177 tonnellate** di stazza lorda, il compenso per tonnellata di stazza lorda per viaggio in **Mediterraneo**, si ha nel modo seguente:

$$44{,}4 - (77 \times 0{,}008) = 44{,}4 - 0{,}616 = 43{,}784$$

il compenso è perciò:

$$2177 \times 43{,}784 = 95318.$$

2°. — *Piroscafi misti.*

	Compensi per viaggi in Mediterraneo Lire	Quota di deduzione Lire	Compensi per viaggi oltre Gibilterra e Perim Lire	Quota di deduzione Lire
Piroscafi fino a 100 tonn. di S. L.	103 00	0 05		
» » 200 » »	98 00	0 05		
» » 300 » »	93 00	0 05		
» » 400 » »	88 00	0 05		
» » 500 » »	83 00	0 05		
» » 600 » »	78 00	0 05		
» » 700 » »	73 00	0 05		
» » 800 » »	68 00	0 04		
» » 900 » »	64 00	0 02		
» » 1000 » »	62 00	0 010		
» » 1100 » »	61 00	0 010		
» » 1200 » »	60 00	0 010		
» » 1300 » »	59 00	0 010		
» » 1400 » »	58 00	0 010		
Piroscafi fino a 1500 tonn. di S. L.	57 00	0 004	59 00	0 004
» » 2000 » »	55 00	0 004	57 00	0 004
» » 2500 » »	53 00	0 004	55 00	0 004
» » 3000 » »	51 00	0 003	53 00	0 003
» » 3500 » »	49 50	0 002	51 50	0 002
» » 4000 » »	48 50	0 002	50 50	0 002
» » 4500 » »	47 50	0 0015	49 50	0 0015
» » 5000 » »	46 75	0 0015	48 75	0 0015
» oltre 5000 » »	46 00		48 00	

N. B. — Per i piroscafi di tonnellaggio di stazza lorda compresi fra due limiti, si diminuisce il compenso del limite inferiore di una quantità equivalente al prodotto della quota di diminuzione indicata fra i due limiti per il numero di tonnellate superante il limite inferiore.

Esempio: Per un piroscafo di tonnellate 2713 di stazza lorda, per compenso in Mediterraneo:

53 — (213 × 0,004) = 53 — 0,852 = 52,148

il compenso è perciò:

2713 × 52,148 = 141478.

3°. — *Piroscafi da passeggieri.*

Per i piroscafi da passeggieri con la velocità da miglia 12 fino a miglia 14 escluse, L. 54 per tonnellata di stazza lorda.

Per i piroscafi da passeggieri con velocità da miglia 14 fino a miglia 16 escluse, lire 57 per tonnellata di stazza lorda.

Per i piroscafi da passeggieri con velocità da miglia 16 ed oltre, lire 60 per tonnellata di stazza lorda.

Per i piroscafi transatlantici vale il disposto dell'art. 5 del presente decreto.

4°. — *Navi cisterne per trasporto di nafta o per trasporto di acqua.*

Alle navi per trasporto di nafta sarà corrisposto un sovracompenso del 20 0|0 su quello stabilito per gli ordinari piroscafi da carico. A quelle per trasporto di acqua sarà corrisposto un compenso del 15 0|0 su quello stabilito per gli ordinari piroscafi da carico.

5°. — *Navi frigorifere.*

Ai piroscafi frigoriferi è assegnato il compenso delle navi da carico aumentato del 25 0|0 del compenso stesso, o di quota parte di tale percentuale, nel caso in cui tali piroscafi abbiano stivo per carico comune e frigorifere.

Il ministro per l'industria e commercio
ALESSIO.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a S. M. il Re, in udienza del 10 agosto 1920, sul decreto concernente disposizioni circa le operazioni di concessione a Comuni, Provincie e Consorzi di mutui straordinari per l'esecuzione di opere pubbliche.

SIRE!

Con l'art. 8 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, numero 1698 (che richiama l'art. 1 del R. decreto 22 settembre 1914, n. 1028) fu stabilito che, alla provvista dei fondi occorrenti per i mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti a Comuni, Provincie e Consorzi per la esecuzione di opere pubbliche a sollievo della disoccupazione operaia, dovesse provvedersi con allargamento di circolazione.

Attesa la inopportunità di far luogo in questo momento a nuova emissione di carta-moneta, il Vostro Governo è venuto nella determinazione di modificare il citato decreto, come pure quelli successivi che vi si riferiscono, decreti tutti non ancora convertiti in legge, disponendo che i fondi dei quali si tratta siano forniti dal tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti, quando questa non vi possa provvedere con i fondi propri e che soltanto nel caso in cui nè il tesoro nè la Cassa vi possano sopperire, si ricorra ad un aumento di circolazione cartacea.

A ciò provvede l'accluso schema di decreto che, approvato dal Consiglio dei ministri, mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

Il numero 1140 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A modificazione dell'art. 8 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, e dei Reali decreti 25 aprile 1920, n. 572, e 8 giugno 1920, n. 864, si dispone che alle operazioni di concessione, a Comuni, Provincie e Consorzi, di mutui straordinari per l'esecuzione di opere pubbliche sia provveduto dal tesoro dello Stato con fondo di cassa, quando non vi si possa provvede con fondi propri della Cassa depositi e prestiti. Soltanto, allorchè non si possa provvedere con i fondi predetti, saranno applicabili le disposizioni di cui al secondo comma del citato art. 8.

Il tesoro dello Stato corrisponderà alla Cassa depositi e prestiti, sulle somme che essa dovesse fornire per la concessione dei mutui di cui sopra, l'interesse, rispettivamente, del 4 0|0, o dell'1 0|0, secondo che tali mutui siano concessi senza interesse, oppure all'interesse del 3 0|0 a carico dei mutuatari.

Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti sia per la somministrazione dei fondi prelevati dalla cassa del tesoro, sia per i successivi ricuperi, sia per gli interessi.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1120 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la tabella *C* annessa alla legge 4 giugno 1911, n. 487;

Veduto il R. decreto 6 luglio 1919, n. 1239, e l'annessa tabella *A*;

Veduti i ruoli organici del personale dei RR. Istituti pei sordomuti di Roma, Milano e Palermo, approvati rispettivamente con Nostri decreti 22 luglio 1897, n. 368, 8 maggio 1892, n. 429 (parte supplementare) e 27 gennaio 1907, n. 76;

Veduto l'art. 18 della legge 25 maggio 1913, n. 517 e il decreto Luogotenenziale 14 maggio 1916, n. 1216, con le modificazioni apportate dal decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 323;

Veduti i Regi decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 e 27 novembre 1919, n. 2231;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la carriera degli ingegneri dell'Ufficio tecnico per la costruzione degli edifici scolastici è adottato il sistema del ruolo aperto, secondo è stabilito nell'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Alla tabella *A* degli stipendi degl'insegnanti elementari annessa al citato R. decreto 6 luglio 1919, n. 1289, è sostituita l'annessa tabella *B*.

Art. 3.

I gradi, gli stipendi ed i relativi periodici aumenti degli ispettori centrali e locali dell'istruzione primaria e popolare e dei direttori didattici effettivi sono stabiliti dalla tabella *C* annessa al presente decreto.

Art. 4.

Per tutto ciò che si riferisce allo stato giuridico ed economico dei funzionari, di cui all'articolo precedente, valgono le norme contenute nel R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971. I termini rispettivamente di sei mesi e di due anni di cui agli articoli 55 e 59 del predetto R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, decorrono per il personale in parola dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Nei riguardi del personale di cui all'articolo precedente, restano ferme le speciali disposizioni relative alla loro assunzione in servizio ed alle loro promozioni, in quanto siano compatibili col sistema dei ruoli aperti adottati col presente decreto.

Art. 5.

1. A coloro che al 1° maggio 1919 rivestivano il grado di vice-ispettore scolastico e che, a senso del decreto Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 771, il quale aveva soppresso tale grado, furono posteriormente nominati o ispettori scolastici o direttori didattici effettivi, saranno applicate, per determinare lo stipendio ad essi spettante per il periodo dal 1° maggio 1919 fino al giorno della loro nomina effettiva al nuovo grado, le tabelle degli stipendi e le norme stabilite per i direttori didattici effettivi.

Il collocamento definitivo di detti funzionari nel quadro di classificazione degli stipendi attribuiti al loro attuale grado avverrà, però, sulla base del decreto di nomina effettiva al grado medesimo.

2. Ai vice ispettori di cui alla lettera *b*) del n. 2 dell'art. 13 del decreto Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 771, i quali non furono nominati nè ispettori scolastici nè direttori didattici effettivi, saranno applicati, ai soli effetti di determinare lo stipendio ad essi spettante per il periodo dal 1° maggio fino al giorno della loro permanenza in servizio, le tabelle di stipendi e le norme stabilite per i direttori didattici effettivi.

Art 6.

I gradi, gli stipendi ed i relativi aumenti periodici del personale dell'Amministrazione scolastica provinciale sono stabiliti dalle tabelle *D*, *E*, *F*, annesse al presente decreto.

Art. 7.

Per tutto ciò che si riferisce allo stato giuridico ed economico dei funzionari di cui all'articolo precedente, valgono le norme contenute nel Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971. I termini rispettivamente di 6 mesi e di due anni di cui agli articoli 55 e 59 del predetto Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971 decorrono, per il personale di cui all'articolo precedente, dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Nei riguardi dei Regi provveditori agli studi restano ferme le speciali disposizioni relative alla loro assunzione in servizio ed alle loro promozioni, in quanto siano compatibili col sistema dei ruoli aperti adottato col presente decreto.

Art. 8.

In sostituzione delle attuali tabelle organiche del personale dei RR. Istituti pei sordomuti di Roma, Milano e Palermo, sono approvate le nuove tabelle *G*, *H*, *I*, annesse al presente decreto.

Al personale, cui secondo le nuove tabelle non sono assegnati aumenti periodici di stipendio, viene conservato lo stipendio da essi attualmente goduto col diritto a due aumenti sessennali del decimo.

Al cessare dal servizio di detto personale, presentemente in ruolo, verrà provveduto ai posti rimasti vacanti mediante incarico.

Quei funzionari che in base ai vecchi ruoli godevano del diritto al vitto ed all'alloggio, oppure all'alloggio, riscaldamento e luce, qualora continuino ad usufruirne dovranno rilasciare a favore dell'Istituto la somma di L. 2000 per il vitto e l'alloggio, di L. 1000 per l'alloggio, riscaldamento e luce.

Art. 9.

Al personale delle scuole pratiche magistrali per educatrici dell'infanzia si applicano le disposizioni seguenti.

Lo stipendio e l'assegno indicati nel decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 323, sono elevati rispettivamente a L. 5500 ed a L. 1500.

Gli assegni al personale delle scuole pratiche magistrali indicati nell'art. 10 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 14 maggio 1916, n. 1216, sono stabiliti come appresso:

per la direttrice L. 1700;
per la vice direttrice L. 1000;
per l'incaricato dell'insegnamento d'igiene L. 1000;
per l'insegnante di scienze naturali, di aritmetica, geometria e computisteria L. 1500;
per l'insegnante di canto L. 600;
per l'insegnante di disegno L. 800.

Gli stipendi indicati nell'art. 11 dello stesso decreto sono elevati a L. 5000 per l'insegnante di scienze naturali, aritmetica, geometria e computisteria, a L. 3800 per l'insegnante di canto, a L. 5000 per l'insegnante di disegno.

Alle maestre considerate nell'art. 18 del detto regolamento 14 maggio 1916 non possono essere assegnati stipendi inferiori a quelli stabiliti dalla tabella *B* annessa al presente decreto.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 6 del regolamento approvato dal decreto Luogotenenziale 14 maggio 1916, n. 1216, relativamente alla misura del concorso dello Stato nelle spese di mantenimento degli asili modello con annessa scuola magistrale in parziale deroga degli articoli 10 e 11 del detto regolamento, mo-

dificati come è dianzi indicato, per le scuole pratiche magistrali esistenti alla data del presente decreto la maggiore spesa derivante dai miglioramenti economici al personale è a carico dello Stato.

Art. 10.

Al personale contemplato negli articoli 1 e 8 del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, le norme contenute nei Nostri decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 e 27 novembre 1919, n. 2231.

Art. 11.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica le variazioni necessarie per l'applicazione dei presenti provvedimenti, che avranno effetto dal 1° maggio 1919 per la parte economica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — LUZZATTI — TORRE.

Visto, *Il guardasigilli:* FALCIONI.

Tabella A.

Amministrazione centrale della istruzione pubblica.

Personale dell'Ufficio tecnico per la costruzione degli edifici scolastici.

Ingegnere.

Stipendio iniziale L. 5000.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 5800 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 6600 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7400 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 8200 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8800 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 9400 al compimento del 24° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 10.000 al compimento del 28° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L 10.600 al compimento del 32° anno di grado.

Per il personale indicato nella presente tabella vale l'annotazione apposta alle tabelle approvate col R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231 circa il diritto all'indennità di caro-viveri e all'indennità di residenza in Roma.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della istruzione pubblica
TORRE.
Il ministro del tesoro
LUZZATTI.

Tabella B.

Stipendi degli insegnanti elementari.

Stipendio dell'insegnante straordinario, L. 3100.

Stipendio dell'insegnante ordinario, L. 3600.

Stipendio dell'insegnante dopo 4 anni di ordinariato, L. 4000.

Stipendio dell'insegnante dopo 8 anni di ordinariato, L. 4400

Stipendio dell'insegnante dopo 12 anni di ordinariato, L. 4700.

Stipendio dell'insegnante dopo 16 anni di ordinariato, L. 5000.

Stipendio dell'insegnante dopo 20 anni di ordinariato, L. 5300.

Stipendio dell'insegnante dopo 24 anni di ordinariato, L. 5600.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della istruzione pubblica
TORRE.
Il ministro del tesoro
LUZZATTI.

Tabella C.

Stipendi del personale ispettivo e direttivo della istruzione primaria e popolare.

Ispettore centrale.

Stipendio iniziale L. 10.500.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11.500 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 12.500 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 13.000 al compimento del 15° anno di grado.

Ispettore scolastico provinciale.

Stipendio iniziale L. 8600.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 9400 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 10.200 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 11.000 al compimento del 15° anno di grado.

Ispettore scolastico.

Stipendio iniziale L. 6000.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 6800 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7600 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 8400 al compimento del 13° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9000 al compimento del 18° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9600 al compimento del 23° anno di grado.

Direttore didattico effettivo.

Stipendio iniziale L. 4800.

Aumento di L. 700 dopo 4 anni, L. 5500 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 700 dopo 4 anni, L. 6200 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 6800 al compimento del 13° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 7400 al compimento del 18° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8000 al compimento del 23° anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della istruzione pubblica
TORRE.
Il ministro del tesoro
LUZZATTI.

Tabella D.

Stipendi del personale dell'Amministrazione scolastica provinciale.

Carriera amministrativa.

R. provveditore agli studi.

Stipendio iniziale L. 10.500.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11.500 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 12.500 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 13.000 al compimento del 15° anno di grado.

Segretario.

Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 6400 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 8000 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 8800 al compimento del 24° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 9600 al compimento del 29° anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica
TORRE.
Il ministro del tesoro
LUZZATTI.

Tabella E.

Stipendi del personale dell'Amministrazione scolastica provinciale.

Carriera di ragioneria.

Ragioniere.

Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 4800 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 5600 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 6400 al compimento del 15° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 19° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 8000 al compimento del 23° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 8800 al compimento del 28° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 9600 al compimento del 33° anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica
TORRE.
Il ministro del tesoro
LUZZATTI.

Tabella F.

Stipendi del personale dell'Amministrazione scolastica provinciale.

Carriera d'ordine.

Archivista.

Stipendio iniziale Lire 5000.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6200 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6800 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7400 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8000 al compimento del 20° anno di grado.

Applicato.

Stipendio iniziale L. 3000.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3900 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4200 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni L. 4500 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 24° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5100 al compimento del 28° anno di grado.

Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 5500 al compimento del 32° anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della istruzione pubblica
TORRE.
Il ministro del tesoro
LUZZATTI.

Tabella G.

Stipendi del personale dei Regi Istituti pei sordomuti.

R. Istituto per i sordomuti di Roma.

1 direttore.

Stipendio iniziale L. 5000.

Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 5700 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 6400 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 7100 al compimento del 15° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 7700 al compimento del 20° anno di grado.

1 direttrice di sezione.

Stipendio iniziale L. 4300.

Aumento di L. 700 dopo 4 anni, L. 5000 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 700 dopo 4 anni, L. 5700 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L 6300 al compimento del 13° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 6800 al compimento del 18° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 7300 al compimento del 23° anno di grado.

12 insegnanti (7 nella sezione maschile e 5 nella sezione femminile).
Stipendio iniziale L. 4000.
Aumento di L. 700 dopo 4 anni, L. 4700 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 700 dopo 4 anni, L. 5400 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 6000 al compimento del 13° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 6500 al compimento del 18° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 7000 al compimento del 23° anno di grado.

1 segretario economo.
Stipendio iniziale L. 4000.
Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 4700 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 5400 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 6000 al compimento del 15° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 6500 al compimento del 20° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 7000 al compimento del 25° anno di grado.

1 ragioniere contabile.
Stipendio iniziale L. 3600.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 4100 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 4600 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 5100 al compimento del 15° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 5600 al compimento del 20° anno di grado.
Aumento di L. 400 dopo 5 anni, L. 6000 al compimento del 25° anno di grado.
1 catechista, stipendio L. 1700.
1 maestro di disegno e calligrafia per la sezione maschile con l'obbligo dell'insegnamento nella sezione femminile, L. 2500.
4 maestri di mestiere, ciascuno L. 2000.
1 maestra di lavori di cucito in bianco, L. 2000.
1 maestra sarta, L. 1800.
1 maestro di ginnastica, L. 1800.

Fuori ruolo.
1 medico, assegno annuo L. 450.
1 chirurgo, id. L. 250.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica
TORRE.
Il ministro del tesoro
LUZZATTI.

Tabella H.

Stipendi del personale dei Regi Istituti pei sordomuti.

R. Istituto per i sordomuti di Milano.

1 rettore.
Stipendio iniziale L. 6500.
Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 7200 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 7900 al compimento del 10° anno di grado.
Aumnto del L. 600 dopo 4 anni, L. 8500 al compimento del 15° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 9000 al compimento del 18° anno di grado.

9 insegnanti (4 nella sezione maschile e 5 nella sezione femminile).
Stipendio iniziale L. 4000.
Aumento di L. 700 dopo 4 anni, L. 4700 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 700 dopo 4 anni, L. 5400 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 6000 al compimento del 13° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 6500 al compimento del 18° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 7000 al compimento del 23° anno di grado.

7 assistenti (5 nella sezione maschile e 2 nella sezione femminile).
Stipendio iniziale L. 3000.
Aumento di L. 400 dopo 5 anni, L. 3400 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 400 dopo 5 anni, L. 3800 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 400 dopo 5 anni, L. 4200 al compimento del 15° anno di grado.
Aumento di L. 400 dopo 5 anni, L. 4600 al compimento del 20° anno di grado.
Aumento di L. 400 dopo 5 anni, L. 5000 al compimento del 25° anno di grado.

Economo contabile.
Stipendio iniziale L. 4000.
Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 4700 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 5400 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 6000 al compimento del 15° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 6500 al compimento del 20° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 7000 al compimento del 25° anno di grado.
1 catechista, L. 3100.
1 maestro di disegno e plastica, L. 2800.
1 maestro di ginnastica, L. 1900.
1 maestro di calligrafia, L. 1800.
1 maestro di intaglio, L. 1800.

Fuori ruolo.
1 medico, assegno annuo L. 400.
1 chirurgo, L. 200.
1 dentista, L. 150.
1 segretario del Consiglio direttivo, assegno annuo L. 500.
Personale di servizio, L. 3000.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della istruzione pubblica
TORRE.
Il ministro del tesoro
LUZZATTI.

Tabella I.

Stipendi del personale dei RR. Istituti pei sordo muti.

R. Istituto pei sordo muti di Palermo.

1 direttore.
Stipendio iniziale L. 5000.
Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 5700 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 6400 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 7100 al compimento del 15° anno di grado.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 21 agosto 1920 (art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	153 30	Spagna	—
Londra	78 11	New Jork	21 61
Svizzera	357 66	Oro	309 69

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 18 agosto 1920, in Alzo, provincia di Novara, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 27 maggio 1920:

Gilardoni cav. Enrico, capitano medico di riserva, riammesso in servizio attivo permanente, in seguito a sua domanda, con anzianità 14 dicembre 1910, ed è revocato il decreto Luogotenenziale 6 maggio 1915 del suo collocamento a riposo.

Gilardoni cav. Enrico, capitano medico, promosso maggiore medico con anzianità 1° febbraio 1918.

Con R. decreto del 3 giugno 1920:

I seguenti capitani medici cessano di essere a disposizione del Ministero delle colonie dalla data per ciascuno sottoindicata:
Ritucci Chinni Agostino, dal 1° novembre 1917.
Bocca Tito, dal 21 marzo 1917.
Crosiglia Evaristo, id. id.
De Liso Carlo, id. id.
Criserà Giuseppe, id. id.
Argentina Giov. Battista, id. id.
Bianconi Riccardo, id. id.
Paulicelli Savino, dal 21 febbraio 1917.
Galatti Giuseppe, dal 1° novembre 1917.
Pacilli Alfredo, id. id.
Scalfati Alberto, dal 21 marzo 1917.

I seguenti capitani medici sono collocati a disposizione del Ministero delle colonie:
Epitanio Giuseppe — Gallatti Giuseppe — Di Nella Nicola — Sarnelli Tommaso — Pacilli Alfredo.

I seguenti capitani medici sono collocati in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio:
Tedeschi Giacomo — Miletti Ernesto — Grifi Vincenzo.

Berretta Giuseppe, capitano medico, in aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dall'8 maggio 1920.

Con R. decreto del 3 giugno 1920:

I seguenti tenenti medici sono collocati a disposizione del Ministero delle colonie per un incarico civile in Somalia:
Barco Carlo — Magnini Enea — Ciaffi Angelo — Suraci Bruno — Bellomonte Filippo — Cipollini Ulisse — Pennati Giuseppe.

Con R. decreto del 24 giugno 1920:

I seguenti tenenti medici sono collocati a riposo, per infermità provenienti da cause di servizio, dal 24 agosto 1920:
Barbero Vincenzo — Mazzei Mario.

Con R. decreto dell'8 agosto 1920:

Paolucci Alberto, tenente medico, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 24 aprile 1920.

Lipani Antonino, tenente medico, collocato in aspettativa per motivi speciali, a sua domanda.

Corpo di commissariato militare.

Ufficiali commissari.

Con R. decreto del 1° agosto 1920:

Brusasco cav. Italo, tenente colonnello commissario in aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 28 giugno 1920 con decorrenza per gli assegni dalla stessa data.

Con R. decreto del 29 luglio 1920:

Barro cav. Matteo, maggiore commissario, collocato in aspettativa per motivi speciali, a sua domanda, dal 16 agosto 1920.

Con R. decreto dell'8 agosto 1920:

Grosso cav. Raffaele, maggiore commissario in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio effettivo a sua domanda, dal 16 luglio 1920.

Con R. decreto del 29 luglio 1920:

Gonnelli Pio, capitano commissario, dispensato dal servizio attivo permanente in seguito a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con la sua anzianità nei ruoli degli ufficiali commissari di complemento, dal 16 agosto 1920.

Gerard Ugo, capitano commissario, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 12 luglio 1920.

Con R. decreto del 1° agosto 1920:

Agazzi Giulio, capitano commissario, in aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa è prorogata, dal 14 luglio 1920.

Angelillo Eugenio, capitano commissario, dispensato dal servizio attivo permanente in seguito a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con la sua anzianità nei ruoli degli ufficiali commissari di complemento, dal 16 agosto 1920.

Con R. decreto del 5 agosto 1920:

Parisio Domenico, capitano commissario, in aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa è prorogata, dal 10 maggio 1920.

Con R. decreto del 1° agosto 1920:

I seguenti sottotenenti commissari sono promossi tenenti:

Con anzianità 9 febbraio 1920
e decorrenza assegni dal 1° marzo 1920:

Palermo Giovanni.

Con anzianità 28 febbraio 1920
e decorrenza assegni dal 1° marzo 1920:

De Fabritiis Vincenzo — Arpaia Giuseppe — Reale Andrea.

Petruzzi Giovanni, sottotenente commissario, promosso tenente con

anzianità 28 febbraio 1920 e decorrenza assegni dal 1° marzo 1920

Ufficiali di sussistenza.

Con R. decreto del 1° agosto 1920:

Zanuccoli cav. Pio, maggiore sussistenza, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 2 dicembre 1919, con decorrenza assegni dal 16 dicembre 1919.

Con R. decreto del 29 luglio 1920:

Farina Ferruccio, capitano sussistenza, a disposizione Ministero colonie, dispensato dal servizio attivo permanente, in seguito a sua domanda, ed iscritto col suo grado e con anzianità 27 febbraio 1919, nei ruoli degli ufficiali di sussistenza di complemento dal 1° agosto 1920.

Raschella Vincenzo, tenente sussistenza, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 21 giugno 1920.

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 3 delle opere riservate pei diritti d'autore con speciali dichiarazioni a sensi dell'art. 14 del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 756, approvato con R. decreto 12 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª), registrate durante la 1ª quindicina del mese di febbraio 1920.

N. d'iscrizione nel reg. speciale	Num. d'iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I - Opere drammatico-musicali (comprese le riduzioni complete)		
			. . . .		
			II - Opere drammatiche (compresi i libretti d'opera)		
18110	72036	Giusti-Sinopoli Giuseppe	« Il fondo della coppa ». Lavoro drammatico in un atto	Giusti-Sinopoli Giuseppe	Inedito. — Rappresentato la 1ª volta al teatro *Metastasio*, in Roma, nell'ottobre 1910
18111	72037	Lo stesso	« Moscone nero ». Ut supra	Lo stesso	Id. — Rappresentato la 1ª volta al teatro *Filodrammatici*, in Milano, nel febbraio 1910
			III - Composizioni musicali diverse (comprese le parziali riduzioni, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali)		
			. . . .		
			IV - Opere cinematografiche (Films)		
18106	72032	Albertini Film, in Torino	« Il Re dell'abisso ». Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1457. Presentati, pel visto, 834 fotogrammi, col sunto inedito dell'azione	Unione Cinematografica italiana (Soc. an. - Dirett. Gius. Barattolo)	Inedito. — Mai rappresentato.
18017	72033	La stessa	« Un dramma in vagon lit ». Op. ut supra m. 1303. Presentati, pel visto, 792 ut supra	La stessa	Id. — Id.
18109	72035	Cines, in Roma	« Il leone mansueto ». Op. ut supra m. 1538. Protagonista Giovanni Raicevich. Presentati, pel visto, 916 ut supra	La stessa	Id. — Id.
18108	72034	Gloria Film, in Torino	« Cuori e caste ». Op. ut supra m. 1386. Presentati, pel visto, 693 ut supra	La stessa	Id. — Id.
			V - Opere coreografiche e mimiche (con o senza musica).		
			. . . .		

Roma, 31 marzo 1920.

Per il Direttore: E. STRADA.

Ministero dell'industria, commercio e lavoro

(Ufficio della proprietà intellettuale)

ELENCO degli attestati dei modelli e disegni di fabbrica rilasciati nel mese di agosto 1920.

DATA del deposito			COGNOME E NOME del richiedente	TITOLO DEL MODELLO	Volume e numero			Numero del registro generale
23	agosto	1919	Scavini Enrico, a Torino	Giocattolo di stoffa in forma di galletto	volume	28 n.	1	2972
23	id.	»	Lo stesso	Giocattolo di stoffa in forma di oca in atto di camminare	»	»	2	2973
23	id.	»	Lo stesso	Giocattolo in stoffa in forma di gallina	»	»	3	2974
23	id.	»	Lo stesso	Giocattolo in stoffa in forma di scoiattolo	»	»	4	2975
23	id.	»	Lo stesso	Giocattolo di stoffa in forma di pulcino con un ciuffo sulla testa e un lungo becco	»	»	5	2976
23	id.	»	Lo stesso	Giocattolo in stoffa in forma di pulcino con un cappellino in testa ed un braccialetto ad una zampa	»	»	6	2977
23	id.	»	Lo stesso	Giocattolo in stoffa in forma di elefante in piedi vestito da nutrice	»	»	7	2978
19	novembre	»	Valera Vittorio, a Milano	Attaccapanni	»	»	8	3002
2	dicembre	»	Pelland Hermas e Dignard Micheal, a Toronto (Canadà)	Vettura automobile	»	»	9	3003
13	id.	»	Ditta Vincenzo Pennacchio & C., a Milano	Letto doppio unito	»	»	10	3004

Roma, 19 agosto 1920.

Per il direttore: BARATTIERI.

CONCORSI

MINISTERO DELLE COLONIE

R. Istituto orientale di Napoli

Concorso alla cattedra di lingua araba.

In conformità delle disposizioni contenute nei RR. decreti 8 settembre 1913, nn. 1165 e 1166, è aperto un concorso al posto di professore titolare di lingua araba presso il R. Istituto orientale di Napoli, con lo stipendio di L. 5000, oltre gli aumenti e le indennità di caro-viveri concessi a tutti i funzionari dello Stato.

Detto stipendio è aumentabile a L. 6000, quando il titolare, dopo due conferme ed un triennio di effettivo insegnamento, ottenga la stabilità di grado, e quindi a L. 8000, mediante quattro aumenti quinquennali di L. 500 ciascuno.

Il concorso è per titoli e per esami.

Gli esami saranno stabiliti dalla Commissione giudicatrice, che deciderà a quali prove, scritte ed orali, dovranno essere sottoposti i singoli candidati, per dimostrare la loro conoscenza teorica e pratica della lingua, nonchè di quelle nozioni relative alla religione, storia, geografia ed alle istituzioni dei paesi musulmani, che fanno parte del programma di insegnamento del R. Istituto Orientale.

Le prove scritte potranno consistere in una composizione in arabo, scrittura sotto dettato, ed in una traduzione dall'italiano in arabo.

In quest'ultima soltanto è ammesso l'uso del dizionario.

I candidati dovranno inoltre dimostrare di saper leggere i manoscritti moderni in caratteri *riq'a* e *magrebini*.

Potranno prendere parte al concorso persone di qualsiasi nazionalità.

Coloro che intendano concorrere dovranno, entro il 30 settembre 1920, inviare al Ministero delle colonie domanda in carta bollata da L. 2 corredata dei seguenti documenti:

a) fede di nascita;

b) certificato di buona costituzione fisica;

c) fede penale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dall'autorità competente del luogo di ultimo domicilio;

e) titoli accademici o relativi ad insegnamenti dati in pubblici Istituti.

f) pubblicazioni scientifiche.

I certificati *c*) e *d*) dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso.

L'adempimento di tali condizioni non vincola ad accogliere la domanda di ammissione al concorso.

Roma, 23 luglio 1920.

ROSSI.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TURINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.